

in 2010/09

SENT. N. 6397/09  
N. 7223/07 R.G.  
N. Rep.  
Data: 20/3/09 dep 10/4/09  
Oggetto: danni



REPUBBLICA ITALIANA  
GIUDICE DI PACE DI BARRA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr. V. Paolo Galati ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. 7223 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2007 avente ad oggetto inadempimento contrattuale e risarcimento danni

TRA

[redacted] rappresentata e difesa per mandato a margine della citazione dall'avv.to Andrea Gaudino e presso lo stesso elett.te dom.ta in Napoli alla Via Aviglione nr. 74/c

- attrice -

E

FASTWEB spa in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa per mandato in calce alla copia notificata della citazione dagli avv.ti [redacted] e [redacted] del Foro di Roma e con gli stessi elett.te dom.ta in [redacted] presso lo studio dell'avv.to [redacted]

Convenuta

NONCHE'

TELECOM ITALIA spa in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa di risposta dall'avv.to [redacted] e presso lo stesso elett.te dom.to in Napoli al [redacted]

- chiamata in causa

CONCLUSIONI come da atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la Fastweb spa ed esponeva :

di avere sottoscritto in data 31.10.2006 una proposta di abbonamento con il gestore telefonico Fastweb spa denominata "parla sempre" codice cliente [REDACTED] cui veniva assegnato il numero 081 [REDACTED]

-che solo a fine dicembre 2006 tecnici del gestore provvedevano all'installazione del modem e all'attivazione della linea telefonica;

-che solo il giorno 17.02.2007 la istante riusciva ad effettuare la prima telefonata dopo di che la linea risultava assente e veniva ripristinata solo in seguito ad intervento di tecnici del gestore;

-che per tali premesse chiedeva, dopo avere ritualmente esperito, senza esito, il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie in materia di telefonia, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo contrattualmente stabilito all'art. 26 delle Condizioni Generali di Abbonamento nella misura di euro 240,00 per 48 giorni di ritardo dall'attivazione del servizio di telefonia oltre alla somma di euro 760,00 per i danni subiti a causa del ritardo e dalla mancata fruizione del servizio di telefonia per assenza di linea.

Si costituiva in giudizio la convenuta che sollevava preliminare eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di pace di Napoli-Barra, nel merito impugnava la domanda di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di giudizio adducendo la responsabilità della Telecom Italia spa quale proprietaria della rete telefonica a cui competeva l'intervento tecnico per il ripristino dell'utenza chiedendone la chiamata in causa che autorizzata veniva ritualmente effettuata.

Si costituiva in giudizio la Telecom Italia spa che preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio del Giudice di pace di Barra e nel merito impugnava la domanda e la chiamata in causa delle quali chiedeva il rigetto con il favore delle spese di giudizio.

Veniva ammessa ed espletata prova per testi al cui esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2009 ed in pari data riservata per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dato atto che non si è potuto procedere al libero interrogatorio ed al tentativo di conciliazione ex art. 320 c.p.c. stante l'assenza delle parti.

La legittimazione, attiva e passiva, delle parti in causa risulta documentalmente provata.

In via preliminare va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata sia dalla Fastweb spa che dalla Telecom Italia spa .

La stessa va disattesa avendo l'attrice eletto domicilio presso lo studio del difensore rientrante nella competenza territoriale del Giudice di pace di Barra in quanto nel caso di specie in virtù delle norme del codice del Consumo per le controversie tra professionista e consumatore è competente il giudice del luogo ove il consumatore ha la residenza o il domicilio eletto.



Nel merito la domanda proposta nei confronti della Fastweb spa risulta fondata e va accolta per quanto di ragione.

La prova testimoniale offerta dall'attrice ha evidenziato che dalla sottoscrizione della proposta di abbonamento effettuata in data 31.10.2006 alla attivazione della linea telefonica effettuata in data 17.02.2007 è intercorso un ritardo di 48 giorni a fronte del tempo massimo di 60 giorni previsto dalla carta dei servizi della Fasweb spa al capo 23 oltre alla circostanza che anche in seguito all'attivazione non è stato possibile usufruire del servizio telefonico per assenza di collegamento e ciò benché fosse stato più volte segnalato il disservizio al gestore.

Il teste escusso dall'attrice ha confermato la circostanza che l'utenza telefonica venne attivata nel mese di febbraio e che in seguito si verificò un'assenza di collegamento protrattasi fino al mese di marzo-aprile 2007 allorché la linea fu ripristinata.

La convenuta Fasweb spa non ha offerto alcuna prova di avere effettuato l'attivazione del servizio entro il termine di 60 giorni previsto dalla carta servizi né di avere prontamente risolto l'inconveniente tecnico che causava l'assenza di collegamento non disconosciuto avendo espressamente dichiarato di avere interessato il gestore telefonico (Telecom) proprietario delle infrastrutture di effettuare gli interventi tecnici necessari.

Risulta pertanto acclarato l'ingiustificato ritardo nella attivazione dell'utenza telefonica e pertanto provato il diritto all'indennizzo ex art. 23 e 32 della Carta dei Servizi della Fastweb nella misura di euro 5 per ogni giorno di ritardo.

Relativamente al periodo di assenza di collegamento nei confronti dell'utente va dichiarato esclusivo responsabile il gestore con il quale intercorre il rapporto contrattuale e pertanto la Fastweb in quanto eventuali rapporti interni tra la stessa ed altro gestore ( la Telecom) non sono opponibili all'utente.

Per quanto innanzi va disattesa la domanda della Fastweb nei confronti della Telecom.

All'attrice va dunque liquidata la somma di euro 240,00 a titolo di indennizzo per ritardata attivazione dell'utenza nonché ex art. 1226 c.c. la somma di euro 150,00 a titolo di risarcimento danni per disservizio causato dall'assenza di collegamento e impossibilità di utilizzo del servizio telefonico al cui pagamento in suo favore va condannata la Fastweb spa.

Sulla somma complessiva di euro 390,00 innanzi liquidata all'attualità decorrono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese di giudizio, sostenute dall'attrice, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con attribuzione al difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le altre parti anche in considerazione del mancato accoglimento di altre eccezioni formulate.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1)condanna la Fastweb spa in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 390,00 oltre interessi come in motivazione ed oltre al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 600,00 di cui euro 30,00 per spese, euro 270,00 per diritti, euro 300,00 per onorari oltre Iva, cpa e rimborso spese ex art. 14 D.M. 127/04 con attribuzione, ex art. 93 cpc, al difensore avv.to Andrea Gaudino.

2)compensa tra le altre parti le spese di giudizio.

La presente sentenza è esecutiva ope legis.

Così deciso in Napoli il 14.06.2009

IL GIUDICE DI PACE  
(dr. Vincenzo Paolo Galati)



GIUDICE DI PACE  
Depositato in Cancelleria  
Oggi,..... 10 LUG. 2009  
IL CANCELLIERE B3  
M. Cristina F. F. F.

